

## ATTO COSTITUTIVO / STATUTO

### DI ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO

Regolata dai seguenti patti e condizioni:

**Art. 1** - E' costituita l'associazione, organizzazione di volontariato, **denominata: "I CARE" - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI SENSORIALI VERONA.**

**Art. 2** - L'associazione ha sede in via C. Fincato 5/a 37131 nel comune di Verona e potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici e recapiti.

**Art. 3** - L'associazione "I CARE" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Art. 4** - Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**Art. 5** - Il presente statuto è approvato e modificato con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

**Art. 6** - Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

**Art. 7** -L'associazione "I CARE" è apolitica, apartitica ed aconfessionale, è al di fuori di ogni organismo che abbia comunque veste, sostanza o finalità politiche o parapolitiche. L'associazione non persegue scopi commerciali e di lucro, le prestazioni fornite dai soci a tutti gli ipo-non vedenti e ipo-non udenti che in seguito verranno denominati disabili sensoriali che ne facciano richiesta, sono gratuite. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti o associazioni aventi scopi analoghi o scopi sociali ed umanitari.

**Art. 8** - L'associazione ha durata illimitata. Essa si estinguerà al venir meno della pluralità degli associati o su delibera dell'assemblea straordinaria.

**Art. 9** - La specifica finalità dell'associazione è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obbiettivo di promuovere, nel territorio nazionale ed all'estero, le seguenti attività: **a)** assistere le famiglie degli disabili sensoriali in tutti i modi e forme possibili; **b)** collaborare con Enti, Istituzioni ed organi che hanno per scopo l'igiene e la profilassi della cecità; l'istruzione, l'educazione e l'inserimento sociale degli disabili sensoriali; **c)** promuovere studi per la ricerca delle metodologie e delle tecniche più idonee per l'educazione, l'orientamento e l'istruzione professionale degli disabili sensoriali; **d)** promuovere un'attiva partecipazione dei genitori e parenti degli disabili sensoriali alla conoscenza, allo studio ed alla risoluzione dei problemi della scuola in genere, suscitando l'interessamento, raccogliendo i suggerimenti, favorendo l'intesa con il personale insegnante ed agendo presso le autorità scolastiche di ogni ordine e grado; **e)** promuove l'istituzione di corsi di informazione per i genitori al fine di migliorare la loro preparazione per l'educazione dei figli; **f)** concorre con l'istituzione di scuole speciali di magistero per la qualificazione del personale insegnante; **g)** promuovere scambi culturali e di informazione del personale insegnante e degli operatori sociali con altre istituzioni nazionali ed estere; **h)** collaborare con la direzione della scuola, degli istituti nella loro opera diretta ed ottenere dalle competenti autorità quanto necessario a garantire a tali enti, le migliori condizioni logistiche e didattiche per la soluzione dei problemi relativi allo svolgimento delle proprie attività; **i)** indire conferenze, conversazioni e dibattiti, con informazioni tramite stampa, per sensibilizzare autorità ed opinione pubblica sui problemi disabili sensoriali.

**Art. 10** - Possono aderire all'associazione i familiari e i parenti degli disabili sensoriali

che abbiano la maggiore età, nonché disabili sensoriali e tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente.

Essi devono fare domanda al Consiglio Direttivo il quale delibera in merito alla loro ammissione entro un mese dalla presentazione della domanda.

**Art. 11** - Gli associati hanno il dovere di pagare la quota annuale di associazione all'organizzazione, di divulgare la sua azione i suoi scopi e finalità nonché di collaborare e prendere parte all'attività dell'associazione.

La quota di associazione annuale viene fissata dall'Assemblea.

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, e animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

**Art. 12** - Gli aderenti all'associazione hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle assemblee e di intervenire a tutte le manifestazioni indette dall'organizzazione. Agli associati verrà rilasciato un attestato di iscrizione all'associazione, l'attestato ha validità un anno. La validità verrà rinnovata al pagamento della relativa quota. Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di discutere e decidere con voto su ogni argomento proposto in Assemblea, di eleggere gli organi dell'associazione, di essere eletti a qualsiasi carica sociale. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese, autorizzate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

**Art. 13** - Cessano di far parte dell'organizzazione gli associati che ne facciano richiesta scritta.

**Art. 14** - Possono essere esclusi, con delibera dell'Assemblea gli associati che siano in mora con la quota sociale alla data del 30 settembre di ogni anno ovvero gli associati i cui comportamenti o le cui attività siano in palese contrasto con i principi e con le finalità del presente statuto.

**Art. 15** - Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

**Art. 16** - Sono organi dell'associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice-Presidente; il Segretario; il Tesoriere; il Collegio dei Revisori; Tutte le cariche elettive sono onorarie, volontarie e gratuite.

**Art. 17** - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione L'Assemblea è presieduta da un presidente nominato dai presenti.

**Art. 18** - L'Assemblea ordinaria e straordinaria vengono convocate dal Consiglio Direttivo per mezzo di lettera, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, recapitata al domicilio del associato con almeno cinque giorni di anticipo.

**Art. 19** - L'Assemblea degli associati può essere ordinaria e straordinaria. **L'Assemblea ordinaria:** **a)** dovrà essere convocata almeno due volte l'anno; **b)** è valida con almeno i due terzi degli associati per le variazioni statutarie, ma obbligatoriamente con i tre quarti degli associati per lo scioglimento; **c)** discute e vota la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo; **d)** discute e vota il bilancio preventivo ed il conto consuntivo elaborati dal Consiglio Direttivo; **e)** nomina e revoca con votazione le cariche sociali; **f)** nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto; **g)** delibera sull'esclusione

degli associati, con voto segreto, dopo aver ascoltato l'interessato.

**L'Assemblea straordinaria:** **a)** viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando almeno un quinto degli associati ne faccia motivata richiesta scritta; **b)** è valida se ad essa partecipano almeno i 2/3 degli associati in prima convocazione, e almeno la metà più uno degli associati in convocazione successiva; **c)** delibera sull'approvazione e sulla modificazione del presente statuto; **d)** delibera sullo scioglimento dell'associazione.

**Art. 20** - L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone. Tutti gli associati hanno diritto di voto. È ammesso il voto per delega ed ogni associato può essere portatore, oltre al proprio, di altri tre voti per delega.

**Art. 21** - Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri effettivi, eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti. I suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo: **a)** amministra l'associazione e ne è l'organo direttivo ed esecutivo; **b)** attua le deliberazioni approvate dall'Assemblea e riferisce annualmente all'Assemblea sulle attività svolte e sulle iniziative proposte; **c)** elegge nel proprio seno : il Presidente , il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Per lo svolgimento di particolari attività dell'Associazione per le quali non sono presenti tra gli associati specifiche professionalità, il Consiglio Direttivo può incaricare persone estranee all'Associazione, competenti in materia. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno una volta al trimestre. Le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipa la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza.

**Art. 22** - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. L'Assemblea, con maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

**Art. 23** - Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Viene sostituito dal Vice Presidente, in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza o indisposizione. Il Presidente del Consiglio Direttivo è a tutti gli effetti, il rappresentante legale dell'organizzazione.

Egli ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio ed alle assemblee, quando lo ritenga opportuno ed utile e sempre a titolo di informazione e consultazioni, rappresentanti di scuole Enti Pubblici e Privati, Uffici ed Associazioni, nonché esperti in particolari materie od attività. In caso di urgenza o necessità può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni a ratifica non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.

**Art. 24** - Il Segretario si attiene alle delibere prese in sede di Consiglio ed alle direttive del Presidente. Tiene custoditi ed aggiornati i libri contabili ed i registri dell'associazione, cura la corrispondenza ed il perfezionamento delle pratiche burocratiche.

**Art. 25** - Il Tesoriere custodisce il libretto dell'Istituto di Credito presso cui sono depositati i fondi dell'associazione e risponde personalmente dei movimenti effettuati. È responsabile personalmente dei fondi che gli sono affidati e delle movimentazioni effettuate sugli eventuali libretti e/o conti correnti bancari o postali intestati all'associazione. Ha autonomia di spesa nei limiti stabiliti dall'Assemblea degli associati.

In caso di assenza o indisposizione il Tesoriere è sostituito in tutte le sue funzioni dal

Presidente del Consiglio Direttivo.

**Art. 26** - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea ordinaria degli associati. Si riunisce almeno una volta l'anno in data che stabilirà il più anziano dei suoi componenti, il quale assume la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori dura in carica per tre esercizi annuali, può essere revocato dall'Assemblea ordinaria con maggioranza dei presenti. Il Collegio dei Revisori controlla l'attività amministrativa dell'organizzazione.

**Art. 27** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: **a)** quote annuali degli associati; **b)** lasciti e donazioni; **c)** contributi elargiti dagli aderenti all'organizzazione, dallo Stato, da altri enti statali e non, da altre persone fisiche o giuridiche estranee all' associazione; **d)** beni, immobili e mobili; **e)** proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo; **f)** ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 266/91.

**Art. 28** - Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutaria dell'organizzazione.

**Art. 29** - I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della legge 266/91

**Art. 30** - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi .

**Art. 31** - L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 32** - I fondi dell'organizzazione saranno depositati presso un Istituto di Credito di Verona, saranno amministrati dal Consiglio Direttivo. Qualsiasi movimento amministrativo deve essere identificato da documento scritto e firmato dal Tesoriere e dal Presidente e debitamente registrato sul libro cassa.

**Art. 33** - I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo ottobre di ogni anno. Gli esercizi sociali hanno durata dal 01 ottobre al 30 settembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 30 settembre 2009

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

**Art. 34** - Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo verrà redatto entro il trentuno dicembre di ogni anno dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

**Art. 35** - I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei conti che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

**Art. 36** - Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono approvati dall'Assemblea. La relativa deliberazione è adottata a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono depositati presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta, e possono essere consultati da ogni aderente.

**Art. 37** - Gli aderenti all'organizzazione, che prestano attività di volontariato, sono assicurati per le malattie, gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91.

**Art. 38** - L'organizzazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

**Art. 39** - Lo scioglimento dell'associazione è deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati. La deliberazione sarà presa a maggioranza dei tre quarti degli associati in regola con il versamento della quota associativa.

**Art. 40** - In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

**Art. 41** - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

\*\*\*\* \*\*

**L. C. S.**

**Pellegrini Lucia**

**Marchesini Fabrizio**

**Perbellini Claudia**

**Piubelli Marco**

**Tralli Silva**

**Bonfante Lanfranco**

**Nicotra Giuseppe**

**Formenti Luciana**